

ALIQUOTE I.C.I. 2011

PER L'ANNO 2011 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE I.C.I. DEGLI ANNI 2008, 2009 e 2010, APPROVATE CON D.C.C. N. 3 DEL 22/01/2008

Ai sensi del D.L. n. 93 del 27/05/2008 sono escluse dal pagamento le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) e relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 C/6 C/7); nonché quelle assimilate con il Regolamento Comunale, quali:

- le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ivi residenti e dagli stessi utilizzate come abitazioni principali;
- le abitazioni e le relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 , C/6, C/7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora risultino occupate, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- le abitazioni e le relative pertinenze utilizzate a tale titolo dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Devono l'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo censite nelle Categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) -A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (Castelli , palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,29	5 per mille
Devono l'ICI, le abitazioni e le relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 , C/6, C/7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini residenti all'estero purché non risultino locate, applicandosi la detrazione di € 103,29 (Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 4/03/2009)	5 per mille
terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati	7 per mille
per i proprietari che concedono l'unità immobiliare in locazione, a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9.12.98;	4,5 per mille
per i proprietari che concedono, tramite l'Agenzia C.A.S.A., l'unità immobiliare in locazione, a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9.12.98	0,7 per mille
per un periodo non superiore ai tre anni, per i fabbricati invenduti realizzati dalle imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione ed alienazione di immobili.	4 per mille
detrazione abitazione principale (per A/1 – A/8 e A/9)	€ 103,29

In applicazione della Legge Finanziaria DEL 23/12/1996 N. 662,

RIVALUTAZIONE RENDITE CATASTALI FABBRICATI: 5 %
RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALI TERRENI: 25 %

L'Imposta può essere versata in una unica Soluzione entro il 16/06/2011, oppure in 2 rate, di cui:

ACCONTO 50%: 16/06/2011

SALDO 50%:

16/12/2011

CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA 1° RATA VERSATA

Il versamento potrà essere eseguito, per gli immobili ubicati nel Comune di Asti, a mezzo C/C postale n. **88657838** intestato a **Equitalia Sestri S.p.A.**

- Presso tutti gli uffici postali
- Presso lo stesso Concessionario Equitalia Sestri S.p.A. – c.so Torino n. 18 - 14100 ASTI – (senza alcuna commissione) orario: dal Lun. al Ven. dalle 8,20 alle 13,00.
- **PAGAMENTO on-line** SUL SITO www.comune.asti.it oppure www.equitaliasestri.it
- **MODELLO F 24 - (MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO)** reperibile e pagabile presso tutti gli sportelli bancari. Si informa che per il Comune di Asti, il “codice ente/codice comune” da indicare nella compilazione del modello è “A479”

L’F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai contributi previdenziali e assicurativi, anche l’ICI, utilizzando i seguenti codici:

CODICI TRIBUTO

Tutte le tipologie di contribuente: Ici

Contribuente	Descrizione	Adempimento	Codice Tributo
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE	PER AUTOLIQUIDAZIONE	3901
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	3902
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	3903
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	3904
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)	PER DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO	ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE 3906
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)	PER DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO	ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE 3907

Il pagamento mediante il modello F24 può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari e postali e presso i Concessionari della riscossione.

Ulteriori informazioni sono consultabili direttamente sul sito www.agenziaentrate.it